



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 997 del 2007, proposto da:  
Inca -Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, rappresentato e difeso dagli  
avv. Vittorio Angiolini, Riccardo Maia, con domicilio eletto presso T.A.R.  
Segreteria in Brescia, via Malta, 12;

*contro*

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di  
Brescia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267);

*nei confronti di*

Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento del direttore della D.P.L. 19.2.2007 N. 2630 avente ad oggetto  
direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di  
soggiorno, nonché ogni altro atto antecedente, consequenziale e comunque  
connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che con il provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrente, copia di esso) la Direzione provinciale del lavoro di Brescia ha ordinato ai dipendenti ispettori del lavoro di trasmettere notizia di reato in tutti i casi in cui trovino al lavoro cittadini extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno i quali non abbiano presentato la relativa domanda nei termini di cui all'art. 5 comma 4 l. stran., ovvero prima della scadenza del permesso medesimo;

- che ciò appare in contrasto con la prassi del Ministero degli interni e con la consolidata giurisprudenza amministrativa, per cui essendo il relativo termine ordinatorio lo straniero il quale abbia comunque presentato domanda di rinnovo del proprio titolo si considera legalmente soggiornante sul territorio nazionale, e quindi può legalmente prestarvi lavoro, nelle more della procedura di rinnovo;

P.Q.M.

accoglie la suindicata istanza cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 con l'intervento dei signori:

Mauro Pedron, Presidente

Stefano Tenca, Referendario

Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**